

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 138
Bellinzona, 9 marzo

10/2012

Errata corrige – BU n. 9/2012 del 2 marzo 2012 (pagg. 91-94)

Decreto del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2011 che conferisce l'obbligatorietà generale a livello cantonale al nuovo articolo contrattuale sulla cauzione e alla relativa appendice del Contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parquet e pavimenti tecnici rialzati, con validità fino al 30 giugno 2012

(del 21 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

.....

4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
- A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese:
 - a) che eseguono lavori di posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parquet e pavimenti tecnici rialzati;
-

**Regolamento
concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso
enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008; modifica**

(del 6 marzo 2012)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

- I.
Il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008 è modificato come segue:

**Durata del
mandato**

Art. 1a (nuovo) ¹La durata del mandato è di quattro anni, rinnovabile, e non può superare complessivamente i 12 anni.

²Fanno eccezione i dipendenti dello Stato che agiscono in virtù della loro specifica funzione presso l'Amministrazione cantonale.

³Il mandato scade alla fine del mese in cui vengono raggiunti i limiti di cui al cpv. 1.

Art. 2 lett. e)

e) prevede, per la sua attività di supporto strategico, tecnico e amministrativo, nonché di consulenza e propositiva, un periodo indeterminato.

Art. 4 ¹Le commissioni hanno un numero di membri limitato, variabile per principio da 5 a 9.

²Considerati i loro compiti, nelle commissioni devono essere rappresentati in modo equilibrato le fasce d'età e i gruppi d'interesse e deve essere tenuto conto delle competenze e delle conoscenze specifiche.

³La rappresentanza dell'uno o dell'altro sesso deve essere, nella misura del possibile, di almeno il 30%.

⁴Per le commissioni che hanno un interesse politico preponderante, la composizione si stabilisce in base alla rappresentanza politica in Consiglio di Stato.

⁵La ripartizione è retta dagli stessi criteri di quella del Consiglio di Stato e l'art. 80 della legge sull'esercizio dei diritti politici è applicabile per analogia.

⁶I dipendenti dello Stato possono far parte delle commissioni in casi motivati o in virtù di una specifica funzione.

⁷Contestualmente alla nomina dei membri delle commissioni vengono designati i rispettivi presidenti e segretari.

Art. 6

Abrogato

II.

La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 6 marzo 2012

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **L. Sadis**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti ai sensi dell'art. 294 CCS

(del 27 febbraio 2012)

Il Dipartimento della sanità e della socialità,

stabilisce quanto segue:

I.

Le raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti ai sensi dell'art. 294 CCS del 15 dicembre 2009 sono così modificate:

1. Per le cure prestate, salvo deroghe convenute o risultanti con chiarezza dalle circostanze, i genitori affilianti (famiglia affidataria) hanno diritto al seguente compenso:

Tipo di affidamento	Compenso mensile massimo raccomandato
Affidamento intra-familiare (nonni)	fr. 900.–
Affidamento extra-familiare	fr. 1800.–
Affidamento professionale e S.O.S.	fr. 2250.–

II.

La modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Essa entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2012.

Bellinzona, 27 febbraio 2012